REGOLAMENTO (CEE) N. 2300/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92, relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 [6], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 6 dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 388/92 [7], (CEE) n. 1727/92 [8] e (CEE) n. 1728/92 [9], modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1727/93 [10], l'importo dell'aiuto è adeguato in funzione della differenza del prezzo di entrata del cereale o del prodotto cerealicolo di cui trattasi tra il mese di presentazione della domanda di aiuto e il mese in cui è effettuata ciascuna imputazione sul certificato di aiuto; che l'imputazione sul certificato di aiuto è effettuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/93 [12], per quanto riguarda i DOM, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 7 dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 1695/92 [13] e (CEE) n. 1696/92 [14], modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/93, per quanto riguarda le Canarie e rispettivamente le Azzorre e Madera; che l'imputazione sul certificato di aiuto avviene a destinazione ad opera delle autorità locali, su presentazione dei prodotti a cui si riferisce il certificato;

considerando che, a decorrere dalla campagna 1993/1994, i prezzi comuni del granturco e del sorgo subiscono una considerevole diminuzione; che, a causa del tempo necessario per il trasporto sia nei DOM che nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie a partire dalla parte continentale della Comunità, il suddetto aggiustamento penalizza gli operatori che hanno assunto impegni di consegna di granturco o di sorgo a cavallo tra le due campagne; che è pertanto urgente derogare a tali disposizioni per agevolare il passaggio dalla campagna 1992/1993 alla campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'adeguamento previsto all'articolo 6 dei regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 non si applica agli operatori che comprovino, con soddisfazione delle competenti autorità della regione di destinazione, che il granturco o il sorgo presentato per l'imputazione sul certificato di aiuto è stato spedito anteriormente al 1° ottobre 1993.

La prova è costituita dalla polizza di carico o da un altro documento di trasporto che offra sufficienti garanzie, debitamente compilato al momento della spedizione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[5] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[6] GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
[7] GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.
[8] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.
[9] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.
[10] GU n. L 160 dell'1. 7. 1993, pag. 1.
[11] GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.
[12] GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 75.
[13] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[14] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione